



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46

OGGETTO: Sentenza n. 374/2015 emessa dalla Corte di Appello di Palermo. ERRANTE Felicita Anna Maria c/Comune di Castelvetrano. Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio.

L'anno **duemilaquindici** il giorno **diciannove** del mese di **maggio** dalle ore 19,15 in poi in Castelvetrano e nella Sala delle adunanze consiliari, si è riunito, su invito del Presidente del Consiglio Comunale in data 05/05/2015 n. 17111, notificato a norma di legge, il Consiglio Comunale.

Presiede l'adunanza il Presidente Sig. Vincenzo CAFISO.

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Livio Elia MAGGIO.

Fatto l'appello nominale, risultano presenti n. 17 consiglieri su n. 30 assegnati e su n. 29 in carica.

n.	CONSIGLIERI	pres.	Ass.	n.	CONSIGLIERI	pres.	ass.
1	INGRASCIOTTA Salvatore	X		16	D'ANGELO Piero		X
2	MARTINO Francesco		X	17	BERTOLINO Tommaso		X
3	CAFISO Vincenzo	X		18	VACCARINO Salvatore	X	
4	BARRESI Piero	X		19	SCIACIA Pietro	X	
5	PERRICONE Luciano		X	20	ADAMO Enrico	X	
6	VACCARA Antonino		X	21	DI MAIO Giuseppe		X
7	GIURINTANO Nicola	X		22	VARVARO Gaspare	X	
8	LO PIANO RAMETTA Gianpiero	X		23	BONSIGNORE Francesco		X
9	CURIALE Giuseppe	X		24	SALADINO Giacomo		X
10	CALAMIA Pasquale		X	25	ETIOPIA Giuseppa	X	
11	LA CROCE Bartolomeo	X		26	PIAZZA Maurizio		X
12	ZACCONE Giuseppe	X		27	SILLITTO Maria	X	
13	DI BELLA Monica		X	28	AGATE Vincenzo	X	
14	ACCARDO Gaetano		X	29	GIANNILIVIGNI Francesco	X	
15	BERLINO Giuseppe	X					

La seduta è pubblica ed in prosecuzione.

Il Presidente, ritenuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione il seguente punto avente per oggetto: come sopra.

IL PRESIDENTE

alle ore 19,15 invita il Segretario Generale a chiamare l'appello ed accertata la presenza di n. 17 consiglieri, giusto allegato "A", dichiara aperta la seduta e nomina scrutatori i consiglieri: Curiale, Sillitto e Giannilivigni. Sono presenti il Sindaco ed il Vice Sindaco, Assessore Rizzo.

Quindi introduce il terzo punto posto all'O.d.g.: "*Sentenza n. 374/2015 emessa dalla Corte di Appello di Palermo. ERRANTE Felicita Anna Maria c/Comune di Castelvetro. Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio*", dando lettura della proposta di deliberazione munita dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa e contabile (all. B), dell'estratto del verbale della III^a C.C.P. (all. C), dell'estratto della VI^a C.C.P. (all. D) e del parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori (all. E).

Entra Piazza **presenti n. 18.**

Apertosi il dibattito chiedono di intervenire:

CURIALE: Segnala l'assenza in Aula del Responsabile dell'Ufficio Legale, da cui avrebbe voluto alcuni chiarimenti in merito ai continui errori di calcolo nei debiti fuori bilancio redatti dall'Ufficio Legale, come nel caso dell'atto deliberativo in oggetto e chiede al Segretario Generale delucidazioni in merito al un debito fuori bilancio votato in Aula a fine aprile, Cataldo Orazio C/ Comune, che ha scoperto essere stato integrato con una delibera di Giunta degli scorsi giorni, nella quale venivano ricalcolati gli interessi maturati e che a suo modo di vedere avrebbe dovuto passare il vaglio del Consiglio Comunale, in quanto anch'esso debito fuori bilancio. Chiede, inoltre, al Segretario Generale come mai né l'Ufficio Ragioneria e neanche l'ufficio dei Revisori dei Conti rilevano questi errori contabili, considerando che hanno competenza in materia. Anticipa che si asterrà dalla votazione dell'atto deliberativo in oggetto, perché come rilevato dalla Corte dei Conti il Comune è troppo esposto ai debiti fuori bilancio, senza prevedere accantonamenti in bilancio per questa voce.

Entrano: Perricone e Bertolino **presenti n. 20.**

SEGRETARIO GENERALE: Risponde al Consigliere Curiale che il riconoscimento del debito fuori bilancio è di competenza del Consiglio Comunale, ma nel momento in cui si attiva una transazione, come nel caso del sig. Cataldo Orazio c/Comune, rientra nella competenza della Giunta Comunale.

PIAZZA: Chiede al Segretario Generale, considerati i continui errori di calcolo dei debiti fuori bilancio presenti negli atti deliberativi redatti dall'Ufficio Legale ed inviati dall'Ufficio di Presidenza alle Commissioni competenti, se vi possono essere conseguenze per i Consiglieri, nel caso in cui non si accorgessero degli eventuali errori e votassero favorevolmente l'atto deliberativo viziato da inesattezze contabili.

SEGRETARIO GENERALE: Risponde al Consigliere Piazza che nessuna responsabilità può essere ascritta ai Consiglieri Comunali, nel caso di approvazione in Consiglio Comunale di debiti fuori bilancio che presentano eventuali errori di calcolo dell'Ufficio competente.

Esce Barresi **presenti n. 19.**

Non essendoci altri interventi, il Presidente mette in votazione la proposta di deliberazione per appello nominale chiesto dal Consigliere Curiale.

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 13 voti favorevoli e n. 6 astenuti resi, per appello nominale (all. F), da n. 19 consiglieri presenti;

A P P R O V A

L'atto deliberativo: "*Sentenza n. 374/2015 emessa dalla Corte di Appello di Palermo. ERRANTE Felicita Anna Maria c/Comune di Castelvetro. Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio*".

VACCARINO: Chiede che venga messa in votazione l'immediata esecutività dell'atto deliberativo.

Il Presidente mette in votazione l'immediata esecutività dell'atto deliberativo per appello nominale, chiesto dal Consigliere Curiale.

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 13 voti favorevoli e n. 6 astenuti resi, per appello nominale (all. G), da n. 19 consiglieri presenti;

A P P R O V A

L'immediata esecutività dell'atto deliberativo.

Del che il presente processo verbale che viene come segue firmato, salvo lettura e approvazione da parte del Consiglio Comunale.

IL PRESIDENTE

f.to Cafiso

Il Consigliere Anziano

f.to Ingrasciotta

Il Segretario Generale

f.to dott. Maggio

<p>DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA</p> <p>ai sensi dell'art. 12 comma 1° della L.R. 44/91</p> <p>Castelvetrano, li _____</p> <p>IL SEGRETARIO GENERALE</p> <p>_____</p>	<p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</p> <p>Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al _____</p> <p>Castelvetrano, li _____</p> <p>IL SEGRETARIO GENERALE</p> <p>_____</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'</p> <p>Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ dopo il 10° giorno dalla relativa pubblicazione</p> <p>IL SEGRETARIO GENERALE</p> <p>_____</p>

Mod. "A"

CITTA' DI CASTELVETRANO

ELENCO DEI CONSIGLIERI PRESENTI NELLA SEDUTA DEL 19/03/2015

1° appello ore 19,15 2° appello ore

SEDUTA di ~~decomposizione~~ / prosecuzione

N.	Cognome e Nome	PREF.	SI	NO
1	INGRASCIOTTA SALVATORE	448	X	
2	MARTINO FRANCESCO	415	---	
3	CAFISO VINCENZO	373	X	
4	BARRESI PIERO	350	X	
5	PERRICONE LUCIANO	331	---	
6	VACCARA ANTONINO	284	---	
7	GIURINTANO NICOLA	251	X	
8	LO PIANO RAMETTA GIANPIERO	247	X	
9	CURIALE GIUSEPPE	232	X	
10	CALAMIA PASQUALE	232	---	
11	LA CROCE BARI OLOMEO	230	X	
12	ZACCONE GIUSEPPE	229	X	
13	DI BELLA MONICA	229	---	
14	ACCARDO GAETANO	224	---	
15	BERLINO GIUSEPPE	222	X	
16	D'ANGELO PIERO	221	---	
17	BERTOLINO TOMMASO	208	---	
18	VACCARINO SALVATORE	208	X	
19	SCIACIA PIETRO	201	X	
20	ADAMO ENRICO	196	X	
21	DI MAIO GIUSEPPE	187	---	
22	VARVARO GASPARE	186	X	
23	BONSIGNORE FRANCESCO	186	---	
24	SALADINO GIACOMO	173	---	
25	ETIOPIA GIUSEPPA	151	X	
26	PIAZZA MAURIZIO	141	---	
27	SILITTO MARIA	132	X	
28	AGATE VINCENZO	129	X	
29	GIANNI VIGNI FRANCESCO	126	X	

17



CITTÀ DI CASTELVETRANO
 PROVINCIA DI TRAPANI

All. "B"

UFFICIO LEGALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Sentenza n. 374/2015 emessa dalla Corte di Appello di Palermo, ERRANTE FELICITA ANNA MARIA c/Comune di Castelvetro. Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio.

Esaminata ed approvata dal Consiglio Comunale nella seduta del 18 MAG, 2015

con deliberazione n. 46

Dichiara immediata esecutiva ai sensi dell'art 12 co.2° della L.R. 44/91:

NO
 SI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità e alla completezza dell'azione amministrativa esprime parere:

favorevole

Data 30-3-2015

IL RESPONSABILE

14

Li 20 MAR, 2015

L'ASSESSORE RELATORE

L'UFFICIO PROPONENTE

Merita Felicità

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

FAVOREVOLE E SE NE ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA

Data 23-3-2015

IL RESPONSABILE

III^a COP.
VI^a COP.

IMPUTAZIONE DELLA SPESA

SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE PROPOSTA € 14629,67

AL CAP. 2040-1 IPR N. 365

Data 31-3-2015

IL RESPONSABILE

VISTA la sentenza n. 374/2015, non notificata, emessa dalla Corte di Appello di Palermo il 4.02.2015, con la quale il Collegio, nel definire il giudizio di gravame avverso la sentenza n. 209/2010, resa dal Tribunale di Marsala, Sezione Distaccata di Castelvetro, incassata da ERRANTE FELICITA ANNA MARIA contro il Comune di Castelvetro, in parziale accoglimento (50%) del gravame, ha condannato il Comune di Castelvetro al pagamento, in favore della sig.ra ERRANTE FELICITA ANNA MARIA, della complessiva somma di €. 12.656,20, oltre interessi nella misura di legge dalla data dell'emissione della sentenza (4.02.2015) al saldo, nonché delle spese processuali liquidate, per il primo grado, in €. 1.540,00, e per il secondo grado, €. 1.860,00 oltre contributo unificato, IVA e CPA oltre spese di CTU nell'importo liquidato dal primo Giudice,

VISTA la nota prot. leg. n. 447 del 11.03.2015, a firma dell'Avv. Francesco Vasile, con la quale si comunica che, avverso la superiore sentenza, non si ritiene opportuno proporre ulteriore mezzo di impugnazione (ricorso per Cassazione) e di provvedere all'adozione degli atti amministrativi necessari alla liquidazione di quanto dovuto in ragione della suddetta sentenza di seconde cure;

RILEVATO che la somma dovuta alla sig.ra ERRANTE FELICITA ANNA MARIA, giusta sentenza n. 374/2015, emessa dalla Corte di Appello di Palermo il 4.02.2015, ammonta ad €. 17.626,49, così distinta:

SORTE IN SENTENZA (comprensiva di interessi legali nella misura di legge al 4 Febbraio 2015).....€. 12.656,20

SPESE 1° GRADO DEL GIUDIZIO (Sentenza n. 209/2010 Trib. di Marsala)

A) DIRITTI ED ONORARI.....	€. 1.400,00
B) SPESE NON IMPONIBILI.....	€. 140,00
C) C.P.A. 4%.....	€. 56,00
D) IVA 22%.....	€. 320,32
TOTALE	€. 1.916,32

SPESE 2° GRADO DEL GIUDIZIO (Sentenza n. 374/2015 Corte di Appello di Pa)

E) COMPETENZE.....	€. 1.860,00
F) CPA 4%.....	€. 74,40
G) IVA 22%.....	€. 425,57
H) CONTRIBUTO UNIFICATO.....	€. 206,00
TOTALE	€. 2.565,97

RIMBORSO SPESE CTU 1° GRADO.....	€. 488,00
TOTALE COMPLESSIVO	€. 17.626,49

CONSIDERATO che la spesa necessaria al pagamento di quanto sopra costituisce debito fuori bilancio in quanto conseguente ad un titolo esecutivo per cui non esiste alcun atto amministrativo dell'A.C. che abbia previsto la spesa stessa e, pertanto, è necessario che venga riconosciuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 194 lett. a) del D. Lgvo n. 267 del 18.8.2000 e che la stessa può trovare copertura ai codici di bilancio 1-1-8-8 del redigendo bilancio 2015;

RILEVATO che è necessario adottare il presente provvedimento di riconoscimento delle somme dovute alla sig.ra ERRANTE FELICITA ANNA MARIA, evitando così ulteriore aggravio di spesa per il Comune di Castelvetro;

VISTO il parere della regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 174/2012;

VISTO il parere della regolarità contabile;


VISTO l'art. 163 comma 3 del D.Lgsvo 267/2000;

DELIBERA


Per i motivi di cui in narrativa

- 1) **PRENDERE ATTO** della sentenza n. 374/2015, emessa dalla Corte di Appello di Palermo il 4.02.2015, nella causa civile n. 509/2011 R.G. promossa da ERRANTE FELICITA ANNA MARIA c/Comune di Castelvetro.
- 2) **RICONOSCERE**, come riconosce, che la somma di €. 17.626,49 indicata in narrativa e dovuta alla sig.ra ERRANTE FELICITA ANNA MARIA, in esecuzione della Sentenza n. 374/2015, emessa dalla Corte d'Appello di Palermo, è ascrivibile quale debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 co.1, lett. a) del D. Leg.vo 18.8.2000 n. 267.
- 3) **DARE ATTO** che dall'assunzione della seguente deliberazione sorge a carico del bilancio dell'Ente un onere finanziario pari ad €. 17.626,49, cui può farsi fronte con le disponibilità allocate ai codici di bilancio 1-1-8-8 del redigendo bilancio 2015, che offre necessaria disponibilità e sul quale si assume prenotazione di impegno di pari importo.
- 4) **DEFINIRE** l'impegno e la relativa imputazione con l'apposito provvedimento dirigenziale.


IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO GENERALE



IL CONSIGLIERE ANZIANO



Comp. 5 linea

Libero Consorzio Comanze di Trapani



CITTA' DI CASTELVETRANO

UFFICIO LEGALE E CONTENZIOSO

Piazza Umberto I°, 5
Tel. 0924 909210-0924-909257
Apertura al pubblico: il lunedì e il mercoledì dal 9,00 alle 12,00 o previo appuntamento

94022 Castelvetrano (TP)
Telefax: 0924-904244

Funzionario: **Avv. Francesco Vasile**

e.mail: fvasile@comune.castelvetrano.tp.it

**Oggetto: Errante Felicità Anna Maria / Comune di Castelvetrano – Corte
D'Appello di Palermo Sez. I - R.G. n. 509/2011 -- Sentenza n. 374/2015.**

**Al Signor Sindaco
SUA SEDE**

Pregiatissimo Signor Sindaco,

con riferimento alla causa in oggetto, si trasmette copia della Sentenza n. 374/2015 resa dalla Corte d'Appello di Palermo in parziale accoglimento (50%) del gravame a suo tempo promosso dalla signora Errante Felicità avverso la Sentenza n° 209/2010 resa dal Tribunale di Marsala Sez. Distaccata di Castelvetrano.

Sulla scorta dell'accertamento di fatto compiuto dal Collegio nella ricostruzione dell'evento dannoso, si ritiene non proponibile ulteriore mezzo di impugnazione (ricorso per Cassazione), risultando, oltretutto, la suddetta decisione conforme all'orientamento recentemente espresso dalla Suprema Corte di Cassazione in ordine al sindacato rimesso al Giudice di merito sulla esclusiva e/o concorsuale responsabilità del danneggiato nella causazione dell'evento lesivo, sì come sollevato dall'appellata A.C. anche in sede di rinvio e deposito delle memorie conclusionali e di repliche di cui all'art. 190 cpc.

Rimango in attesa di determinazioni anche in ordine all'attivazione del procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio.

Cordiaità

Avv. Francesco Vasile

Prot. gen. n. _____ del _____ pref. di sett. n. 427 Reg. del 11/03/2015



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MARSALA
SEZIONE DISTACCATA DI CASTELVETRANO

R.G. 153/2007R.G. C.T.U. 68/09Cron. 31/2010Udienza del 15-2-2010Attore: FRANCESCO FELICIA A.M. Avv. FRANCESCA FERROConvenuto: GIULIO DI CASTELVETRANO Avv. D. GRINAUDOC.T.U. DOSS. ALFONSO FUMBARULO

DECRETO DI LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AL CONSULENTE TECNICO

Il Giudice DOSS. LAMIA NICOLI

letta la nota spese e competenze che precede;
letta la relazione peritale, esaminati i documenti ed il restante materiale ad esse allegato;
visti l'art. 4 della L. 8/7/1980 n. 318, come modificato dall'art. 1 del D.M. 30/6/2002,
ritenuto di dovere compensare gli onorari al tempo impiegato ai sensi dell'art. 4;
ritenuto applicabile l'art. 5 per la eccezionale importanza, complessità e difficoltà
dell'incarico

LIQUIDA

al Consulente Tecnico, tenuto conto della natura, della difficoltà e della complessità
dell'indagine svolta, della puntualità nell'espletamento dell'incarico, la somma di
€ 400,00 per onorari, ed € per spese, oltre accessori di
legge, a dedurre l'acconto eventualmente già corrisposto.
Pone la somma di cui sopra provvisoriamente a carico di parte ATTORIE

Si comunicò al consulente e alle parti.

Castelvetro, 11 GEN 2010Depositato in Cancelleria il 11 GEN 2010

Il Giudice

PER RICEVUTA COMUNICAZIONE E COPIA



Dr. TUMBARIELLO ALFONSO
Medico Chirurgo
Via Garibaldi, 100 - 00194 Roma
Tel.: Via Garibaldi, 100 - 00194 Roma
06771 CAMPOFELICE DI MAZARA (RM)
Cod. Fisc. 14644850209 B521 L
Partita I.V.A. n. 017042-0812

RICEVUTA n. 4821/2009
Data: 14/02/2009

Dr. TUMBARIELLO ALFONSO
Medico Chirurgo
Via Garibaldi, 100 - 00194 Roma
Tel.: Via Garibaldi, 100 - 00194 Roma
06771 CAMPOFELICE DI MAZARA (RM)
Cod. Fisc. 14644850209 B521 L
Partita I.V.A. n. 017042-0812

DESCRIZIONE DELLA PRESSIONE ANTIMETABOLICA

Prescrizione di CPU per il trattamento di **Diabete Mellito**
Diabete Mellito

Al sensi dell'art. 13 del D.Lvo 198/2005 recante disposizioni in materia di "sicurezza personale" di tutti i soggetti sottoposti al trattamento di cura personale, l'azienda farmaceutica incaricata a cura del Dr. Alfonso Tumbariello, oggetto di trattamento nel piano terapeutico delle norme di cui alla legge in oggetto, rispettando i principi di qualità, correttezza, trasparenza, serietà, e il pieno esercizio del suo diritto.

Dr. Alfonso Tumbariello

Importo totale: 400,00 €
Importo IVA: 80,00 €
Importo netto: 320,00 €

La presente è valida per il pagamento del debito in contanti o tramite carta di credito o carta di debito. Per il pagamento tramite carta di credito o carta di debito, l'importo totale da pagare è di 400,00 €.

Prot. G.G.N. n. 8945 DEL 14.3.2015

CIVILTÀ DI CUSTODIA	
N. 48/2015	
REG. TRIBUNALE DI PALERMO	
NOTIFICATA	
il 9 APR. 2015	
P. n. 466	
Da 1.1 MAR. 2015	



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sentenza n. 371
1000/2015
 n. 509/2011
 Cronol. di PSB
 Report n. 1
 In data 2-7-2014
 Part. n. 4-2-15
 Dep. n. 11-3-2015

La Corte di Appello di Palermo, Sezione Prima Civile, composta
 Dai Signori Magistrati:
 1) Dott. ROCCO CAMERATA SCOVAZZO Presidente
 2) Dott. GUIDO LIBRINO Consigliere
 3) Dott. CARMELO LOMBARDO Consigliere
 dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di
 Consiglio, ha pronunciato la seguente

DECRETI
 con funzione
 esecutiva

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 509/2011 del R.G. Cont. Civ. di questa Corte
 di Appello, avente ad oggetto "Condannatorio", posta in decisione nell'in-
 dizione collegiale del 2.7.2014 e promossa in questo grado

DA

FERRANTE FELICITA ANNA MARIA, nata il 20/02/1954 a Castelvo-
 tano ed ivi residente in Via Mannella n. 24 (CF.: RRN FCT 54B60
 C286Y), rappresentata e difesa, giusta procura speciale segnata in calce
 all'atto di appello, dall'Avv. Francesca Ferro del Foro di Marsala, elettiva-
 mente domiciliata in Palermo, Via Gaetano Daita n. 15, nello studio
 dell'Avv. Giovanni Agate

APPELLANTE

CONTRO

COMUNE DI CASTELVETRANO (C.F.:1001210814), in persona del Sindaco *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso la Casa comunale, elettivamente domiciliato in Palermo, Via A. Narbone, 58, presso lo studio dell'Avv. Gaetano Giuffrida, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Vasite del Foro di Marsala, giusta deliberazione di G.M. n. 173/2011 ed in forza di procura speciale segnata a margine della comparsa di costituzione

APPELLATO

CONCLUSIONI

Per l'appellante:

PIACCIA ALL'ECCELLENZA CORTE DI APPELLO

Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
riformare l'impugnata sentenza e, per l'effetto:

- 1) ritenere e dichiarare che il Comune è responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei danni derivati all'appellante a seguito dell'evento dannoso verificatosi in data 14/07/2006, meglio descritto in premesse;
- 2) ritenere e dichiarare che i danni subiti dall'appellante ammontano ad € 16.252,36, di cui € 14.680,24 per danni non patrimoniali ed € 1.572,12 per spese sostenute;
- 3) conseguentemente, condannare il Comune di Castelvetro, in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*, a corrispondere all'appellante la somma di € 16.252,36, così come precedentemente specificata, oltre rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla data del sinistro sino all'effettivo soddisfo.

Condannare l'appellato al pagamento delle spese, competenze ed onorario di entrambi i gradi del giudizio.

Salvis iuribus.

Per l'appellato:

VOGLIA L'ECCMA CORTE DI APPELLO

rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, ritenere e dichiarare che nessuna responsabilità è ravvisabile in capo all'appellata Civica Amministrazione, per motivi in narrativa indicati e per ogni altro migliore di giustizia e, per l'effetto, confermare l'impugnata statuizione.

Condannare la signora Errante Felicità Anna Maria al pagamento, in favore del Comune di Castelvetrano, in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese, competenze ed onori del presente giudizio impugnatorio, oltre al rimborso forfettario ex art. 15 L.P. ed accessori di legge.

Salvo ogni altro diritto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Errante Felicità Anna Maria citò in giudizio avanti il Tribunale di Marsala - Sezione Distaccata di Castelvetrano, il Comune di Castelvetrano per ottenere il risarcimento dei danni fisici subiti in conseguenza del sinistro occorso il 14 luglio 2006, allorquando a causa della variazione di pendenza della pavimentazione del marciapiedi della Piazza Regina Margherita di quella città era caduta rovinosamente a terra, procurandosi lesioni.

Costituitosi in giudizio, il Comune di Castelvetrano contestò il fondamento della domanda e ne chiese il rigetto.

Con sentenza del 6.12.2010, depositata in pari dato, il Tribunale respinse la domanda e composò tra le parti le spese del giudizio, lasciando interamente a carico dell'attrice quelle relative alla c.c.u. medico-legale espletata sulla stessa nel corso dell'istruzione.

Osservò che doveva ritenersi provata, alla luce delle testimonianze assunte durante la fase istruttoria, la circostanza della caduta dell'attrice a causa della variazione di pendenza della pavimentazione del marciapiedi della Piazza Regina Margherita di Castelvetrano.



Rilevò poi che secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza, la tutela apprestata dall'ordinamento in favore dell'utente di beni demaniali soggetti ad utilizzazione generale e diretta che dall'uso di essi abbia subito un danno è esclusivamente quella predisposta dall'art. 2043 cod. civ., sul rilievo che la P.A. incontra nell'esercizio del suo potere discrezionale, anche nella vigilanza e nel controllo dei beni di natura demaniale, limiti derivanti dalle norme di legge o di regolamento, nonché dalle norme tecniche e da quelle di comune esperienza e prudenza, ed in particolare dalla norma primaria e fondamentale del *neminem laedere* (art. 2043 c.c.), in applicazione della quale essa è tenuta a far sì che il bene demaniale non presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile e non prevedibile, che dia luogo al cd. trabocchetto od insidia.

Un altro orientamento giurisprudenziale, invece, riconduce la responsabilità della PA per i danni subiti dall'utente alla disciplina di cui all'art. 2051 c.c., assumendo che la PA quale custode del bene, per escludere la responsabilità che su di essa fa capo a norma dell'art. 2051 c.c., deve provare che il danno si è verificato per caso fortuito, non ravvisabile come conseguenza della mancanza di prova da parte del danneggiato dell'esistenza dell'insidia, che questi non deve provare, così come non ha l'onere di provare la condotta commissiva od omissiva del custode, essendo sufficiente che provi l'evento di danno ed il nesso di causalità con la cosa.

Ritorna, tuttavia, di non doversi discostare dall'orientamento prevalente in giurisprudenza, secondo cui il referente normativo per l'inquadramento della responsabilità della PA per i danni cagionati a privati da un bene demaniale sul quale è esercitato un uso ordinario, generale e diretto da parte di tutti i cittadini - come nel caso di aree e vie pubbliche - è costituito non dall'art. 2051 c.c., ma dall'art. 2043 c.c.

Ai sensi di detta norma la presenza in un'area pubblica soggetta ad un uso ordinario e diretto da parte dei cittadini di situazioni di pericolo, che impongono l'adozione di particolari cautele agli utenti, non è sufficiente a co-

stituire l'ente proprietario responsabile del danno sofferto dagli utenti che nell'uso di essa non abbiano adeguato la propria condotta alle cautele e alla prudenza rese necessarie dalle caratteristiche proprie dell'*opus publicum*. Se è vero, infatti, che gli enti che hanno la gestione di beni demaniali non sono tenuti a realizzare tutte le strutture accessorie né tutte le misure cautelari, essendo rimessa alla discrezionalità della Pubblica Amministrazione ogni decisione sulla necessità di apposizione di cartelli di segnalazione e di ogni altra misura di sicurezza, tuttavia la loro azione è pur sempre soggetta alle limitazioni derivanti dalle norme di legge e di regolamento, nonché dalle regole di comune prudenza e diligenza, prima fra tutte quella del *nemi-nem laedere*.

E nell'ottica della responsabilità della P.A. proprietaria di beni pubblici, ai sensi dell'art. 2043 c.c., perché sia ravvisabile detta responsabilità, è necessario che sussista l'insidia (o trabocchetto), che deve presentare due elementi concorrenti: un elemento oggettivo, costituito dalla presenza di un pericolo non visibile, ed un elemento soggettivo, rappresentato dall'uso della diligenza appropriata da parte dell'utente - ossia della non prevedibilità ed evitabilità del pericolo stesso. E poiché si versa nell'ipotesi della responsabilità aquiliana di cui all'art. 2043 c.c., la prova dell'insidia (in cui si sostanzia il fatto illecito della Pubblica Amministrazione) e quindi di entrambe le caratteristiche della stessa (soggettiva ed oggettiva) deve essere fornita da chi intende chiedere il risarcimento del danno patito a causa della situazione di pericolo occulto presente nel bene pubblico.

Applicando i susposti principi al caso in esame, il Tribunale rileva per quanto riguarda l'elemento oggettivo, che non è stato prospettato né dimostrato che al momento del sinistro vi era scarsa visibilità. L'attrice anzi aveva sostenuto che il sinistro si è verificato alle ore 19,30 del 14 luglio 2006 e quindi durante una giornata estiva e ad un orario in cui la luce del sole è intensa.

Pertanto, si doveva ritenere che al momento del sinistro il pericolo denunciato dall'attrice (consistente nella variazione di pendenza della pavimentazione del marciapiedi della Piazza Regina Margherita di Castelvetrano) fosse visibile attraverso l'uso dell'ordinaria diligenza.

Difettava, pertanto, nella specie il presupposto oggettivo della non visibilità della situazione di pericolo, indispensabile per l'affermazione di responsabilità della Pubblica Amministrazione. Ed il difetto di detto presupposto rendeva superfluo l'accertamento della sussistenza di quello soggettivo, sicché la domanda risarcitoria proposta dall'attrice non poteva trovare accoglimento.

Avverso l'anzidetta sentenza ha proposto appello la Errante per gli infra-scritti motivi.

Il Comune di Castelvetrano, costituitosi con comparsa, ha resistito al gravame.

All'audienza collegiale del 2.7.2014 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, quindi la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

Con il primo motivo del proposto gravame, l'appellante deduce erronea applicazione dell'art. 2043 c.c. e mancata applicazione dell'art. 2051 c.c.

Contesta, infatti, l'applicabilità nel caso di specie del dettato di cui all'art. 2043 c.c., ritenendo, al contrario, applicabile la norma di cui all'art. 2051 c.c., come peraltro riconosciuto dall'ormai consolidato e pacifico orientamento giurisprudenziale, sia di merito che di legittimità. Infatti, l'Ente proprietario è responsabile del danno cagionato al privato da un bene demaniale, atteso che il medesimo si trova nella sua custodia e che il mancato o negligente esercizio del potere di controllo e di vigilanza comporta *ope legis* l'insorgere della responsabilità della P.A.

Detta responsabilità dell'Ente custode trova fondamento nel nesso di causalità materiale fra la cosa e l'evento dannoso, trovando, come unico limite, l'ipotesi del caso fortuito o dell'impossibilità di un intervento tempestivo.

idoneo a prevenire il pericolo. Essa viene meno solo allorché sul bene di sua proprietà, la P.A. non possa o non sia in condizioni, per la notevole estensione di esso, per la modalità di uso, diretto e generale da parte di terzi, applicare un continuo ed efficace controllo idoneo ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per gli utenti. Detto principio non potrebbe, tuttavia, trovare applicazione nella fattispecie concreta, in quanto il sinistro si sarebbe verificato all'interno della "perimetrazione" del centro abitato del Comune di Castelvetro, ricadendo la Piazza R. Margherita all'interno del centro storico del Comune di Castelvetro. E la circostanza che il luogo del sinistro ricada all'interno della perimetrazione del centro storico costituirebbe figura sintomatica della sussistenza dell'effettivo potere di controllo della Pubblica Amministrazione.

Alla stregua di tali considerazioni, la responsabilità del sinistro occorso sarebbe da imputare esclusivamente al Comune di Castelvetro, proprietario della strada, e, in quanto tale, tenuto, quale custode, alla sua manutenzione, ai sensi dell'art. 2051 c.c..

Con il secondo motivo l'appellante deduce l'inesistenza del caso fortuito e la conseguente violazione dell'art. 2051 c.c..

Assume che l'applicazione della norma di cui all'art. 2051 c.c. comporta l'inversione dell'onere della prova, in quanto il danneggiato deve solo provare l'esistenza dell'evento ed il nesso causale con la cosa, mentre la P.A. deve dimostrare, per liberarsi dalla responsabilità, l'esistenza del caso fortuito, e nella specie il Comune di Castelvetro si sarebbe limitato ad asserire di avere costituito un ufficio per la raccolta di eventuali segnalazioni di anomalie, mentre avrebbe dovuto dare prova di avere adottato tutte le misure di sicurezza necessarie ad evitare inconvenienti ed incidenti ai cittadini.

Inoltre, l'oggettiva pericolosità dei luoghi sarebbe risultata provata, sia dalla relazione del C.T.P. Ing. Giovanni Maria Dattolo, in atti, sia dalle di

chiarazioni rese, nella medesima udienza, dai testi Calamia Pasquale, Saluzzo Giuseppe e Battesi Vita.

Questi ultimi, in particolare, hanno dichiarato concordemente che più passanti sono caduti proprio in quel punto (cfr. ud. 16/03/2009), e lo stesso Comune, dopo il sinistro avvenuto in danno di essa appellante avrebbe fatto apporre delle strisce antiscivolo sul marciapiede in questione, proprio in considerazione della pericolosità oggettiva dei luoghi.

Con il terzo motivo, l'appellante invoca il proprio diritto ad avere risarciti i danni patrimoniali e non patrimoniali.

Le censure anzidette, che per la loro stretta interconnessione possono essere esaminate congiuntamente, sono parzialmente fondate.

Da un lato si riscontra, infatti, che la giurisprudenza di legittimità, mutando il proprio precedente orientamento, si è evoluta nel senso di ritenere che la responsabilità civile da custodia ex art. 2051 cod. civ. non rimane in modo automatico esclusa in ragione dell'estensione della rete viaria e dell'uso da parte della collettività, che costituiscono nuclei indici dell'impossibilità di un concreto esercizio dei poteri di relativo controllo e di vigilanza, la cui ricorrenza va verificata caso per caso dal giudice del merito, giacché, laddove l'esercizio ne risulti in concreto impossibile rimane esclusa la sussistenza dello stesso rapporto di custodia, e, conseguentemente, la configurabilità della relativa responsabilità (Cass. Civ. Sez. III, 26.9.2006, n. 20823).

Si è, di tal guisa, affermato che la responsabilità prevista dall'art. 2051 cod. civ. per i danni cagionati da cose in custodia presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte o di escludere i terzi dal contatto con la cosa; detta norma non esonera il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa mentre resta a carico del custode

offrire la prova contraria alla presunzione *iuris tantum* della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, evento impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (Cass. Civ. Sez. III, 17.1.2008, n. 858).

Pertanto, affinché la P.A. possa andare esente dalla responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ., per i danni causati da beni demaniali, occorre avere riguardo non solo e non tanto all'estensione di tali beni od alla possibilità di un effettivo controllo su essi, quanto piuttosto alla causa concreta (identificandosene la natura e la tipologia) del danno. Se, infatti, quest'ultimo è stato determinato da cause intrinseche alla cosa (come il vizio costruttivo o manutentivo), l'amministrazione ne risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.; per contro, ove l'amministrazione - sulla quale incombe il relativo onere - dimostri che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi (come ad esempio la perdita o l'abbandono sulla pubblica via di oggetti pericolosi), non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, essa è liberata dalla responsabilità per cose in custodia in relazione al cit. art. 2051 cod. civ. E' stata, così, ritenuta la responsabilità dell'amministrazione comunale per il danno patito da un passante inciampato in un marciapiede sconnesso (Cass. Civ. Sez. III, 6.5.2008, n. 15042).

Ed è stato, altresì, ritenuto che, ove si verifichi un sinistro a seguito di non corretta manutenzione del manto stradale da parte dell'ente preposto alla tutela, la responsabilità gravante sulla P.A., ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., per l'obbligo di custodia delle strade demaniali è esclusa ove l'utente danneggiato abbia tenuto un comportamento colposo tale da interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, dovendosi altrimenti ritenere, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., che tale comportamento integri soltanto un concorso di colpa idoneo a diminuire,

in proporzione dell'incidenza causale, la responsabilità della P.A. (Casa, Civ. Sez. III, 22.4 2010).

Alla stregua dei suesposti principi deve essere, ad avviso della Corte, ritenuta la responsabilità dell'Amministrazione appellata.

D'altro canto, è da ritenersi pienamente provata la sussistenza del nesso di causalità fra le lesioni riportate dalla Ervante per effetto della caduta e la improvvisa variazione di pendenza della pavimentazione del marciapiedi della Piazza Regina Margherita di Castelvetrano, così come, del resto, si ricava anche dalla parte motiva della sentenza impugnata.

Tale eziologia, infatti, in sentenza viene data per scontata, dal momento che, come si è visto, la responsabilità relativa viene riferita esclusivamente al comportamento imprudente o negligente dell'attrice, la quale avrebbe dovuto adottare un comportamento maggiormente attento e diligente nel percorrere il marciapiedi.

D'altra parte, pur dovendosi ammettere, come si vedrà, la configurabilità di una percentuale di colpa dell'attrice nel determinismo del sinistro, va rammentato che è altrettanto pacifico che il marciapiedi, nel tratto in pendenza attraversato dall'appellante, era particolarmente sdrucioloso a causa dell'usura determinata dal continuo calpestio da parte dei pedoni, e, come evidenziano le fotografie acquisite agli atti, nel punto in cui si verificò la caduta, pieno di piccole asperità e sconnesse; e tale situazione non appariva segnalata, né erano stati adottati accorgimenti per rendere quel tratto di marciapiedi meno scivoloso. Peraltro, come era stato accertato dal C.T.U., la rampa di raccordo fra il marciapiedi e l'accesso al cortile aveva una pendenza del 30%, che era pertanto difforme alla normativa vigente, che prevede una pendenza massima del 15%.

Conseguentemente, era innegabile che la non corretta postazione del marciapiede costituisse una vera e propria insidia.

Tuttavia, ove si consideri che l'infortunio si è verificato nel mese di luglio, intorno alle ore 19,30, quando, anche per la vigenza dell'ora legale, la luce

solare è ancora intensa e consente perciò ancora una ottima visibilità, e che la strada, trattandosi di una via del centro storico di Castelvetrano, era presumibilmente intensamente trafficata sia da veicoli che da pedoni, è altrettanto indubitabile che la Errante avrebbe avuto l'obbligo di adattare un contegno maggiormente attento e diligente, e ciò le avrebbe con tutta probabilità consentito di accorgersi per tempo dell'insidia e, quindi, di evitarla.

Ne consegue che alla stessa deve essere ascritto un concorso di colpa determinato dal difetto della necessaria attenzione, che si ritiene di dovere determinare nella misura del 50%.

Tanto premesso, osserva la Corte che, a seguito della caduta occorsa, la Errante ha riportato una frattura alla rotula del ginocchio destro, guarita, con esiti permanenti rappresentati da una limitazione funzionale dell'arto destro, che ha comportato una invalidità della stessa del 7%, una invalidità temporanea assoluta di giorni quarantacinque e una invalidità temporanea parziale di giorni sessanta.

Ritenuto, quindi, di doversi adeguare, ai fini della liquidazione del danno, al prevalente indirizzo della S.C., che fa riferimento ai criteri stabiliti nelle "tabelle" del Tribunale di Milano, e tenuto conto che la Errante all'epoca del sinistro (14.7.2006) aveva cinquantadue anni, essendo nata il 20.2.1954, con riguardo alle "tabelle" attuali, alla stessa spetta, per gli accertati sette punti di invalidità, con l'attribuzione del "punto biologico" di € 1.742,74 e con il coefficiente demoltiplicatore di 0,745 per l'età, la somma di euro 11.360,00, cui debbono aggiungersi € 2.840,00, pari ad un quarto del danno biologico, per danno morale, essendo astrattamente ravvisabile nella specie un reato di lesioni colpose. € 4.410,00 per invalidità temporanea assoluta, calcolata sul minimo "tabellare" di € 98,00 giornaliere ($98 \times 45 = 4.410$), ed € 2.940,00 per invalidità temporanea parziale calcolata sulla metà di detta somma di euro 98,00 ($49 \times 60 = 2.940$), per un

ammontare complessivo di euro 21.550,00 (11.360 + 2.840 + 4.410 + 2.940 = 21.550).

Detta somma va ridotta del 50% per l'accertato concorso di colpa della Errante, in tale misura, nel determinismo del sinistro, e quindi ad euro 10.775,00, che rappresenta l'ammontare del risarcimento del danno all'epoca attuale.

Trattandosi di *obligatio ex delicto*, sulla stessa somma, devalutata alla data del sinistro, vanno corrisposti gli interessi in misura legale, calcolati nei modi di cui alla sentenza n. 1712/1995 delle Sezioni Unite della S.C., vale a dire sulla somma devalutata via via incrementata, di anno in anno, sino alla data della presente sentenza.

La somma da corrispondere alla Errante ammonta, di tal guisa, a complessivi euro 12.656,20, di cui euro 1.881,20 per interessi.

Alla appellante, infine, debbono essere corrisposti i soli interessi legali sulla somma anzidetta, dalla data della sentenza all'effettivo soddisfo.

Le spese del doppio grado del giudizio debbono essere poste, in conformità al principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., a carico del soccombenente Comune di Castelvenrano, e si ritiene di doverle liquidare, conformemente alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui le spese relative ai procedimenti - ovvero ai gradi dei procedimenti - conclusi in data anteriore all'entrata in vigore del D.M. 20.7.2012 n. 140, che ha introdotto nuovi criteri per la liquidazione dei compensi, debbono essere liquidate nel rispetto delle tabelle di cui al D.M. 8.4.2004 n. 127, mentre le nuove tariffe debbano essere applicate ai processi - o a quei gradi di essi - definiti dopo l'entrata in vigore del detto D.M. n. 140/2012; per il primo grado, ai sensi del ridetto D.M. n. 127/2004, in complessivi euro 1.540,00 (€ 140,00 per spese vive, € 400,00 per diritti di avvocato, € 1.000,00 per onorario), oltre I.V.A. e C.P.A.; e per l'odierno giudizio di appello in complessivi euro 1.860,00 (€ 550,00 per la fase di studio, € 300,00 per quella

introduttiva, € 700,00 per quella decisoria ed € 310,00 quale aumento del 20% per il giudizio di appello), oltre contributo unificato, I.V.A. e C.P.A.
Vanno poste, infine, a carico del Comune le spese relative alla c.t.u. espletata nel primo grado del giudizio, come liquidate dal primo Giudice.


P. Q. M.

La Corte, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, in riforma della sentenza del Tribunale di Marsala in composizione monocratica del 6.12.2010, depositata in pari data, appellata da Errante Felicità Anna Maria nei confronti del Comune di Castelvetro in persona del Sindaco pro-tempore, condanna l'appellato Comune al pagamento, in favore della suddetta appellante, della complessiva somma di euro 12.656,29 (dodici milaseicentocinquantesi/20), oltre interessi nella misura di legge dalla data della presente sentenza al saldo, nonché al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida in complessivi euro 1.540,00 (millecinquecentoquaranta) per il primo, ed in complessivi euro 1.360,00 (milleottocentesessanta) per l'odierno giudizio di appello, come in motivazione, oltre contributo unificato, I.V.A. e C.P.A.


Pone, infine, a carico del Comune di Castelvetro le spese relative alla c.t.u. espletata nel primo grado del giudizio, nell'importo liquidato dal primo Giudice.

Così deciso in Palermo il 4.2.2015.


Il Presidente



Il Consigliere est.




Il Funzionario Giudiziario
Zimara Marsala



Decisione resa pubblicata dalla Sezione Civili
della Corte il 11 MAR 2015

Il Funzionario Giudiziario
Zimara Marsala



SCA VE Affato

ALLA C.A.
DELL'AVV. FRANCESCO
VASILE

Reg. n. 209, 2010
Reg. n. 153, 2008
CROV. 2066/10
Reg. n. 464, 2010



REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale di Marsala

Sezione distaccata di Castelvetro

In nome del Popolo Italiano

Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Magistrato, dottor Laminò Nicolò, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 153/2007 del Ruolo generale degli affari civili concenziosi promossa, con atto di citazione ritualmente notificato da:

- Errante Felicità Anna Maria nata a Castelvetro il 20 febbraio 1954, con il difensore e domiciliario Avv. Francesca Ferro, giusta procura in calce all'atto di citazione

Atrice

Contro

- Comune di Castelvetro, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela Grimaldo, giusta Delibera della Giunta Municipale n. 248 del giorno 11 aprile 2007 e procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato presso la Casa comunale

Convenuto

Avente ad oggetto: risarcimento danni.

Felice Grimaldo

Causa iscritta a ruolo in data 11 aprile 2007 e trattenuta in decisione all'udienza del 28 giugno 2010, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

CONCLUSIONI

- per l'attrice: "... conclude per l'accoglimento della domanda spiegata in citazione (... ritenere e dichiarare che il Comune di Casalvelino è responsabile dei danni subiti dall'attrice in conseguenza dell'evento dannoso verificatosi il 14 luglio 2006 ... ritenere e dichiarare che i danni subiti dall'attrice ammontano ad euro 23.596,34, di cui euro 22.034,22 per danni fisici ed euro 1.572,12 per spese sostenute, ovvero alla maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa; conseguentemente, condannare il Comune di Casalvelino ... a corrispondere all'attrice la somma di euro 23.596,34 ... ovvero quell'altra maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa, oltre ai danni morale, estetico ed esistenziale e agli interessi e alla rivalutazione monetaria del sinistro sino all'effettivo soddisfo (...), con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio";

- per il convenuto Comune di Casalvelino: "... conclude per il rigetto della domanda attorea ed in subordine nei modi indicati nella comparsa di risposta (... in subordine, ritenere e dichiarare la corresponsabilità della stessa nella causazione del sinistro e, per l'effetto, ridurre la richiesta risarcitoria avanzata ex adverso: in ulteriore subordine, ritenere necessaria ... la pretesa risarcitoria (...), con vittoria di spese, competenze ed onorari".

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Preminzamente occorre osservare che ai sensi della Legge 18 giugno 2009 n. 69 (che ha modificato l'art. 132 del Codice di procedura civile), applicabile anche ai giudizi di primo grado pendenti alla data della sua entrata in vigore (4 luglio 2009), ai sensi dell'art. 58, comma 2, della medesima Legge, nella sentenza è sufficiente indicare "in

... la motivazione della sentenza".



Handwritten signature or initials.

Con atto di citazione regolarmente notificato, Errante Felicità Anna Maria ha convenuto in giudizio il Comune di Castelvetrano per ottenere il risarcimento dei danni fisici subiti in conseguenza del sinistro occorso il 14 luglio 2006, allorché a causa della variazione di pendenza della pavimentazione del marciapiedi della Piazza Regina Margherita di Castelvetrano è caduta rovinosamente a terra.

Costituitosi in giudizio, il Comune di Castelvetrano ha contestato quanto dedotto dall'attrice e ha domandato - in via principale - il rigetto della domanda risarcitoria avanzata in suo confronto e - in via subordinata - il riconoscimento della colpa concorrente dell'attrice e dell'eccessivo ammontare della pretesa fatta valere in giudizio.

Provata dove ritenersi in causa alla luce delle testimonianze assunte durante la fase istruttoria la circostanza della caduta dell'attrice a causa della variazione di pendenza della pavimentazione del marciapiedi della Piazza Regina Margherita di Castelvetrano.

La questione che occorre affrontare ai fini della decisione della controversia oggetto del presente giudizio è quella relativa al fondamento giuridico della responsabilità della Pubblica Amministrazione con riguardo ai danni derivanti dall'uso di beni demaniali soggetti ad utilizzazione generale e diretta da parte dei cittadini (quali le aree e strade pubbliche).

facile e certo

Secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza, la tutela apprestata dall'ordinamento in favore dell'utente di beni demaniali soggetti ad utilizzazione generale e diretta che dall'uso di essi abbia subito un danno è esclusivamente quella predisposta dall'art. 2043 del Codice civile.

Si osserva, infatti, che la Pubblica Amministrazione incontra nell'esercizio del suo potere discrezionale, anche nella vigilanza e nel controllo dei beni di natura demaniale, limiti derivanti dalle norme di Legge e di Regolamento, nonché dalle norme tecniche e da quelle di comune esperienza e prudenza, ed in particolare dalla norma primaria e fondamentale del *neminem laedere* (art. 2043 c.c.), in applicazione della quale essa è

tenuto a far sì che il bene demaniale non presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile e non prevedibile, che dia luogo al cd. trabocchetto od insidia. Si sussiste insidia, fondamento della responsabilità risarcitoria della Pubblica Amministrazione ex art. 2043 c.c. per i danni riportati dall'utente del bene demaniale, allorché la situazione di pericolo non sia visibile e prevedibile.

Un altro orientamento giurisprudenziale, invece, riconduce la responsabilità della PA per i danni subiti dall'utente alla disciplina di cui all'art. 2051 c.c., assumendo che la PA quale custode del bene, per escludere la responsabilità che su di esso fa capo a norma dell'art. 2051 c.c. deve provare che il danno si è verificato per caso fortuito, non prevedibile come conseguenza della mancanza di prova da parte del danneggiato dell'esistenza dell'insidia, che questi non deve provare, così come non ha l'onere di provare la condotta commissiva od omissiva del custode, essendo sufficiente che privi l'evento di danno ed il nesso di causalità con la cosa.

Anche se tale filone giurisprudenziale è stato rinvigorito da alcuni recenti pronunciamenti della Suprema Corte, ritiene questo Giudice di non doversi discostare dall'orientamento prevalente in giurisprudenza, secondo cui il referente normativo per l'inquadramento della responsabilità della PA per i danni cagionati a privati da un bene demaniale sul quale è esercitato un uso ordinario, generale e diretto da parte di tutti i cittadini, - come nel caso di aree e vie pubbliche - è costituito non dall'art. 2051 c.c., ma dall'art. 2043 c.c.

Ai sensi di detta norma la presenza in un'area pubblica soggetta ad un uso ordinario e diretto da parte dei cittadini di situazioni di pericolo, che impongono l'adozione di particolari cautele agli utenti, non è certamente sufficiente a costituire l'ente proprietario responsabile del danno sofferto dagli utenti che nell'uso di essa non abbiano adeguato la propria condotta alle cautele e alla prudenza rese necessarie dalle caratteristiche proprie

forza di art. 2043 c.c.

Non sussiste, infatti, un diritto soggettivo del privato alla conservazione dei beni pubblici in determinate condizioni di utilizzabilità e di manutenzione, essendo la cura e la manutenzione di tali beni rimessa alla discrezionalità della Pubblica Amministrazione, la cui autonomia è limitata soltanto da eventuali specifiche disposizioni di Legge e dalla clausola generale del *neminem laedere* prevista dall'art. 2043 c.c., che impone all'Amministrazione medesima di tenersi aperti alla pubblica fruizione in condizioni tali che non derivi per gli utenti una situazione diversa dall'apparenza, costituente pericolo occulto.

In altri termini, se è vero che gli enti che hanno la gestione di beni demaniali non sono tenuti a realizzare tutte le strutture accessorie né tutte le misure cautelari, essendo rimessa alla discrezionalità della Pubblica Amministrazione ogni decisione sulla necessità di apposizione di cartelli di segnalazione e di ogni altra misura di sicurezza, tuttavia la loro azione è pur sempre soggetta alle limitazioni derivanti dalle norme di Legge e di Regolamento nonché dalle regole di comune prudenza e diligenza, prima tra tutte quello del *neminem laedere*.

for. e. off. esodo

Più precisamente e nell'ottica della responsabilità della PA proprietaria di beni pubblici, ai sensi dell'art. 2043 c.c., perché sia ravvisabile detta responsabilità, è necessario che sussista insidia (o trabocchetto), che deve presentare due elementi concorrenti: un elemento oggettivo, costituito dalla presenza di un pericolo non visibile, ed un elemento soggettivo, rappresentato dall'uso della diligenza appropriata da parte dell'utente - ossia della non prevedibilità ed evitabilità del pericolo stesso.

Poiché si versa nell'ipotesi della responsabilità aquiliana di cui all'art. 2043 c.c., la prova dell'insidia (in cui si sostanzia il fatto illecito della Pubblica Amministrazione) e quindi di entrambe le caratteristiche della stessa (soggettiva ed oggettiva) deve essere fornita da chi intende chiedere il risarcimento del danno patito a causa della situazione di pericolo occulto presente nel bene pubblico.

Applicando i susposti principi al caso in esame, per affermare la responsabilità dell'Ente pubblico convenuto è necessario verificare l'esistenza del presupposto oggettivo della non visibilità della situazione di pericolo e di quello soggettivo della non prevedibilità.

Per quanto riguarda il primo, occorre osservare che non è stato prospettato né dimostrato che al momento del sinistro vi era scarsa visibilità: pertanto, l'attrice sostiene che il sinistro si è verificato alle ore 7.30 del 14 luglio 2006 e quindi durante una giornata estiva e ad un orario in cui la luce del sole è intensa.

Si aggiunge che non sono stati acquisiti elementi in contrasto con tale conclusione (non avendo parte attrice neanche prospettato, lo si ripeta, l'esistenza di condizioni meteorologiche idonee a ridurre la visibilità).

Pertanto, si deve ritenere che al momento del sinistro il pericolo denunciato dall'attrice (consistente nella variazione di pendenza della pavimentazione del marciapiedi della Piazza Regina Margherita di Castelvetrano) fosse visibile attraverso l'uso dell'ordinaria diligenza.

Consegue che difetta nella specie il presupposto oggettivo della non visibilità della situazione di pericolo, indispensabile come si è detto sopra per l'affermazione di responsabilità della Pubblica Amministrazione.

Il difetto del presupposto oggettivo rende superfluo l'accertamento della sussistenza di quello soggettivo.

La domanda risarcitoria proposta dall'attrice non può, pertanto, trovare accoglimento. Le ragioni dell'esito del giudizio le spese della consulenza tecnica d'ufficio o, liquidate come in atti, devono essere poste definitivamente a carico della parte attrice.

Il contrasto di giurisprudenza esistente in materia giustifica l'integralità compensazione tra le parti delle rimanenti spese del giudizio.

come esposto

Per questi motivi

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 153/2007 del Ruolo generale degli affari civili contenziosi promossa da Erante Felicità Anna Maria nei confronti del Comune di Castelvetro, così decide:


- **Rigetta** la domanda risarcitoria avanzata dall'attrice;
- **Pone** le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come in atti, definitivamente a carico della parte attrice;
- **Compensa** integralmente tra le parti le rimanenti spese del giudizio;
- **Dichiara** la sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c.

Così deciso in Castelvetro, li 6 dicembre 2010.

Il Funzionario Giudiziario
Giovannello Semerari



Il Giudice



TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE CIVILE
DEPOSITARIO
IL GUG 5 DIC 2010
Il Funzionario Giudiziario
Giovannello Semerari

TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE DISTACCATA di CASTELVETRO
F. Copia Certificata per l'originale
Castelvetro, 15 DIC 2010
Il Cancelliere

Il CANCELLIERE
(Dr. Vincenzo Arisio)

All. n. C. n.



**Città di Castelvetro
Setinunte**

III° COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Prot. n° *15984* del 24/04/2015

Al Signor Presidente del Consiglio Comunale
SEDE

Oggetto: Proposta di deliberazione "Sentenza n. 374/2015 emessa dalla Corte di Appello di Palermo. ERRANTE FELICITA ANNA MARIA c/Comune di Castelvetro. Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio".

ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI

LA III C.C.P.

Con verbale n. 32 del 24/04/2015

Presenti i Consiglieri: Barresi Piero, Bertolino Tommaso, La Croce Bartolomeo, Piazza Maurizio, Vaccara Antonino, Zaccone Giuseppe ed il Presidente Sciacia Pietro.

Assenti i Consiglieri: D'Angelo Piero e Calamia Pasquale.

Dopo avere esaminato la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale in oggetto, vota come segue:

- I Consiglieri: Bertolino, Piazza e Vaccara rinviando la votazione in Consiglio Comunale;
- I Consiglieri: La Croce, Barresi, Zaccone ed il Presidente Sciacia, votano favorevole.



D'ordine del Presidente
Segretaria della III C.C.P.

Orlando Antonino
Antonino Orlando



Città di Castelvetro
Selinunte

All. "D"

VI COMMISSIONE CONSILIARE

Affari Generali - Organizzazione Amministrativa e Tecnica degli Uffici, Personale, Affari Legali e Contenzioso, Corpo Vigili Urbani, Decentramento e Servizi demografici - Condizione femminile

Prot. n° 15874 del 24.04.2015

Al Presidente del Consiglio
SEDE

Oggetto: Proposta di deliberazione avente per oggetto: "Sentenza n. 374/2015 emessa dalla Corte di Appello di Palermo, ERRANTE FELICITA' ANNA MARIA c/C di Castelvetro. Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio.

ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI

LA COMMISSIONE

Con verbale n. 27 del 23 aprile 2015

CONSIGLIERI PRESENTI: ACCARDO, BERLINO, CURIALE, DI BELLA, ETIOPIA, LO PIANO
RAMETTA, SALADINO, SCIACIA

CONSIGLIERI ASSENTI: LA CROCE

La commissione, dopo l'attento esame della proposta di deliberazione avente per oggetto: "Sentenza n. 374/2015 emessa dalla Corte di Appello di Palermo, ERRANTE FELICITA' ANNA MARIA c/C di Castelvetro. Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio, si esprime come segue:

I Consiglieri ACCARDO, DI BELLA, LO PIANO RAMETTA e CURIALE RINVIANO IL LORO PARERE IN SEDE DI CONSIGLIO COMUNALE. I primi tre per confronto col proprio gruppo politico.

I Consiglieri BERLINO, ETIOPIA, SALADINO e SCIACIA si esprimono FAVOREVOLMENTE

Il Segretario della V. C.C.P.
Geom. Giuseppe Clemente





ALL. "E"



COMUNE DI CASTELVETRO

Provincia di Trapani

COLLEGIO DEI REVISORI

Parere n. 36/2015 del 09/04/2015 Prot. 31

**AL Segretario Generale
Dr. Livio Elia Maggio
SEDE**

PARENTE sulle deliberazioni da adottare dal Consiglio Comunale.

Proposta di delibera dall'Ufficio Legale.

Oggetto: Sentenza n. 374/2015 emessa dalla Corte di Appello di Palermo. Errante Felicia Anna Maria c/ Comune di Castelvetro. Presa d'atto e riconoscimento debito fondi bilancio.

Il Collegio dei Revisori:

Vista la delibera di cui all'oggetto;

Visti gli atti allegati;

Visti i pareri obbligatori resi dai Dirigenti Responsabili dei servizi interessati;

Vista la legislazione vigente (decreto legislativo 267/2000);

Visto il Regolamento di Contabilità art. 88 ;

Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnico-contabile espresso dal Dirigente del Settore Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse;

Prendendo atto che le notizie e gli elementi descritti nella proposta di deliberazione e negli atti e documenti allegati sono stati sottoposti a controllo così come dalla sottoscrizione positiva del Responsabile del Servizio e dal Responsabile di Ragioneria e sono conformi alle norme ed ai regolamenti sopracitati




IL COLLEGIO DEI REVISORI

Esprime parere favorevole e di prenotare la somma pari ad euro 17.626,49 al redigendo Bilancio 2015.

Con invito a che il provvedimento, ad avvenuta esecuzione, venga trasmesso alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi della normativa di cui all'art. 23 comma 5 della legge 27/12/2002 n. 289.



IL COLLEGIO DEI REVISORI

Rag. Maria Nastasi	(Presidente)	
Dr. Angela Nastasi	(Componente)	
Dr. Giacomo Elia	(Componente)	

ALL. "F"

CITTA' DI CASTELVETRANO

CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA DEL 19/05/2015

OGGETTO: DEBITO F.R. SENTENZA N. 374/2015

VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE

N.	Cognome e Nome	PREF.	SI	NO
1	INGRASCIO I A SALVATORE	448	X	
2	MARTINO FRANCESCO	415		
3	CAFISO VINCENZO	373	.	AST.
4	BARRESI PIERO	350		
5	PERRICONE LUCIANO	331		AST.
6	VACCARA ANTONINO	284		
7	GIURINTANO NICOLA	251	X	
8	LO PIANO RAMETTA GIANPIERO	247		AST.
9	CURIALE GIUSEPPE	232		AST.
10	CALAMIA PASQUALE	232		
11	LA CROCE BARTOLOMEO	230	X	
12	ZACCONE GIUSEPPE	229	X	
13	DI BELLA MONICA	229		
14	ACCARDO GAETANO	224		
15	BERLINO GIUSEPPE	222	X	
16	D'ANGELO PIERO	221		
17	BERTOLINO TOMMASO	208		AST.
18	VACCARINO SALVATORE	208	X	
19	SCIACIA PIETRO	201	X	
20	ADAMO ENRICO	198	X	
21	DI MAIO GIUSEPPE	187		
22	VARVARO GASPARE	186	X	
23	BONSIGNORE FRANCESCO	186		
24	SALADINO GIACOMO	173		
25	ETIOPIA GIUSEPPA	151	X	
26	PIAZZA MAURIZIO	141		AST.
27	SILLITTO MARIA	132	X	
28	AGATE VINCENZO	128	X	
29	GIANNILIVIGNI FRANCESCO	126	X	

13 6

Del. n. 4

CITTA' DI CASTELVETRANO

CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA DEL 19/05/2015

OGGETTO: IMMEDIATA ESECUTIVITA' DEBITO F.B. SENT. 374/15
VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE

N.	Cognome e Nome	PREF.	SI	NO
1	INGRASCIOTTA SALVATORE	448	X	
2	MARTINO FRANCESCO	415		
3	CAFISO VINCENZO	373		AST.
4	BARRESI PIERO	350		
5	PERRICONE LUCIANO	331		AST.
6	VACCARA ANTONINO	284		
7	GIURINTANO NICOLA	251	X	
8	LO PIANO RAMETTA GIANPIERO	247		AST.
9	CURIALE GIUSEPPE	232		AST.
10	CALAMIA PASQUALE	232		
11	LA CROCE BARTOLOMEO	230		
12	ZACCONI GIUSEPPE	229	X	
13	DI BELLA MONICA	229	X	
14	ACCARDO GAETANO	224		
15	BERLINO GIUSEPPE	222	X	
16	D'ANGELO PIERO	221		
17	BERTOLINO TOMMASO	208		AST.
18	VACCARINO SALVATORE	208	X	
19	SCIACIA PIETRO	201	X	
20	ADAMO ENRICO	196	X	
21	DI MAIO GIUSEPPE	187		
22	VARVARO GASPARE	186	X	
23	BONSIGNORE FRANCESCO	186		
24	SALADINO GIACOMO	173		
25	ETIOPIA GIUSEPPA	151	X	
26	PIAZZA MAURIZIO	141		AST.
27	SILLITTO MARIA	132	X	
28	AGATE VINCENZO	129	X	
29	GIANNILIVIGNI FRANCESCO	126	X	

13 6